



2015/2233(INI)

23.9.2015

PROGETTO DI PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulle raccomandazioni alla Commissione europea in materia di negoziati
relativi all'Accordo sugli scambi di servizi (TiSA)
(2015/2233(INI))

Relatore per parere: Jan Philipp Albrecht

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- viste le direttive di negoziato del Consiglio per l'Accordo sugli scambi di servizi (TiSA)¹,
- A. considerando l'obbligo dell'Unione di attenersi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), compreso l'articolo 8 sul diritto alla protezione dei dati personali, e all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sullo stesso diritto fondamentale, quale pilastro fondamentale del diritto primario dell'Unione che deve essere pienamente rispettato da tutti gli accordi internazionali;
- B. considerando che l'Unione è vincolata, a norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), tra l'altro, a rispettare i valori della democrazia e dello Stato di diritto;
- C. considerando che l'Unione è vincolata, a norma degli articoli 20 e 21 della Carta, a rispettare i principi dell'uguaglianza davanti alla legge e della libertà dalla discriminazione;
- D. considerando che sia l'articolo 1 che l'articolo 10, paragrafo 3, del TUE stabiliscono che le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini; che la trasparenza e il dialogo aperto tra le parti, inclusi i cittadini, sono della massima importanza durante i negoziati, nonché nella fase di attuazione; che il Parlamento sostiene la richiesta del Mediatore europeo a favore di un approccio trasparente;
- E. considerando che i negoziati in corso sugli accordi commerciali internazionali, compreso l'Accordo sugli scambi di servizi (TiSA), riguardano anche i flussi internazionali di dati, escludendo completamente la riservatezza e la protezione dei dati, che saranno discussi parallelamente;
- F. che il progetto di testo fornito dagli Stati Uniti sul commercio elettronico nel contesto dei negoziati TiSA comprometterebbe le norme e le garanzie dell'UE in materia di trasferimento di dati personali verso paesi terzi; che il Parlamento si riserva il diritto di esprimere il proprio parere dopo aver consultato qualsiasi eventuale proposta di testo futura e progetto dell'accordo TiSA;
- 1. rivolge alla Commissione le seguenti raccomandazioni:
 - a) assicurare che l'accordo garantisca il pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di diritti fondamentali attraverso l'inserimento di una clausola sui diritti umani giuridicamente vincolante e sospensiva come parte standard degli accordi commerciali dell'UE con i paesi terzi;
 - b) inserire nell'accordo, in via prioritaria, una clausola indipendente orizzontale, completa e inequivocabile, basata sull'articolo XIV dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), che esoneri totalmente dall'accordo il quadro giuridico dell'UE in

¹ Documento del Consiglio 6891/13 Add 1.

vigore e futuro sulla protezione dei dati personali, senza alcuna condizione che ne preveda la coerenza con altre parti del TiSA, e garantire che l'accordo non precluda l'applicazione delle eccezioni in materia di prestazione dei servizi compatibili con le pertinenti norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (articoli XIV e XIV bis del GATS);

- c) garantire che i dati personali possano essere trasferiti al di fuori dell'Unione solo se le disposizioni sui trasferimenti dei paesi terzi nelle leggi dell'UE sulla protezione dei dati vengono rispettate; negoziare in merito a disposizioni che riguardino il flusso dei dati personali, a condizione che venga garantita e rispettata la piena applicazione delle norme dell'UE sulla protezione dei dati;
- d) opporsi al progetto di capitolo degli Stati Uniti sul commercio elettronico nei negoziati TiSA per quanto concerne la protezione dei dati personali;
- e) ricordare che le norme dell'UE in materia di trasferimento di dati personali possono vietare il trattamento di tali dati nei paesi terzi, se non soddisfano gli standard di adeguatezza dell'UE; insistere affinché qualsiasi requisito che riguardi la localizzazione di apparecchiature e stabilimenti di elaborazione dati sia conforme alle norme dell'UE in materia di trasferimenti dei dati; cooperare con i paesi terzi nell'ambito delle sedi adeguate al fine di adottare norme di protezione dei dati elevate in tutto il mondo;
- f) tenere pienamente conto della necessità di assicurare la trasparenza e la responsabilità nei negoziati durante l'intero processo e rispettare l'obbligo, conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, la cui natura statutaria è stata recentemente confermata da una sentenza della Corte di giustizia dell'UE¹, di tenere il Parlamento pienamente informato in via immediata in tutte le fasi dei negoziati; garantire l'accesso del pubblico ai pertinenti documenti negoziali di tutte le parti, ad eccezione di quelli che sono da tenere riservati caso per caso con una chiara giustificazione pubblica della misura in cui l'accesso alle parti non divulgate del documento in questione è suscettibile di pregiudicare in modo specifico ed effettivo gli interessi tutelati dalle eccezioni, in linea con il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione²; garantire che l'accordo non pregiudichi in nessun modo le disposizioni giuridiche dell'UE o degli Stati membri in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali.

¹ Sentenza del 24 giugno 2014 nella causa C-658/11, *Parlamento/Consiglio*.

² GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.